

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 1304-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE PISONI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 23 marzo 1977 (Stampato n. 286)

**PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)**

**E COL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(ANTONIOZZI)**

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 28 marzo 1977*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla
responsabilità degli albergatori per le cose portate dai
clienti in albergo, con Allegato, firmata a Parigi il
17 dicembre 1962

Presentata alla Presidenza il 4 maggio 1977

ONOREVOLI COLLEGHI. — Il disegno di legge che propone la ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, con allegato, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962, giunge alle Camere per l'approvazione con quasi 15 anni di ritardo.

Se dicessimo ora che è cosa importante non potremmo affatto giustificare tale ritardo. D'altro canto però, la normativa proposta attiene ad un settore, quello turistico-alberghiero, da cui l'Italia ha ricavato e può ancora ricavare molto. L'eccessiva sensibilità dei nostri Ministeri, nonché lo scrupolo perfezionista con cui la relazione ministeriale tenta di giustificare il ritardo, non trovano molta credibilità.

Armonizzare la normativa sulla responsabilità degli albergatori in ordine alle cose di appartenenza dei clienti giova sempre più in un'Europa in cui sempre meno di ostacolo alla circolazione e agli scambi sono i confini nazionali.

Nella sostanza le innovazioni apportate dal disegno di legge che traduce il testo della convenzione non sono di grande rilievo perché la nuova redazione degli articoli 1783, 1784 e 1785 del Codice civile non si scosta molto dalla formulazione attuale.

Al relatore non sembra utile e necessario soffermarsi particolarmente sul contenuto della proposta, perché di chiara intelligenza, e rinvia per altre notizie al testo ministeriale.

La Commissione Giustizia ha esaminato il testo in relazione alle possibili variazioni suggerite dalla Convenzione stessa ed esprime un parere favorevole condizionato all'introduzione di alcune modifiche. Si riporta di seguito il parere stesso, espresso purtroppo quando la Commissione esteri aveva già esaminato l'esame del provvedimento.

« La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge n. 1304, osserva quanto segue:

A) al terzo alinea dell'articolo 3, il n. 1 è formulato in modo da rendere l'albergatore responsabile del deterioramento, distruzione e sottrazione degli oggetti in possesso del cliente, ancorché l'evento dannoso si produca mentre l'oggetto non è nell'albergo o nelle sue pertinenze; non essendo evidentemente tale l'intenzione del legislatore, conviene adottare una formulazione più aderente alla lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 1 dell'Annesso alla Convenzione del seguente tenore: « 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio »;

B) nell'attuale formulazione, l'ultimo alinea dell'articolo 3 potrebbe, se interpretato alla lettera, far ritenere che la deroga ivi prevista operi anche in caso di colpa dell'albergatore e dei suoi familiari o ausiliari; al fine di evitare ogni equivoco, conviene sostituire il testo in esame con il seguente:

« Articolo 1785-*quinquies* (*Limiti di applicazione*). Fuori del caso previsto dall'articolo 1785-*bis*, le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi e agli animali vivi ».

La Commissione esprime quindi parere favorevole, condizionato all'introduzione delle modifiche sopra indicate ».

Devo ricordare inoltre che il Senato ha comunicato che nel messaggio di legge a suo tempo inviato alla Camera dei deputati c'era un errore materiale di stampa e cioè era stato omissso il riferimento all'articolo 1785 del codice civile. Pertanto al primo comma dell'articolo 3 del disegno di legge, le parole « gli articoli 1783 e 1784 » andavano lette come segue: « gli articoli 1783, 1784 e 1785 ». La correzione è stata apportata nel testo accluso alla relazione.

PISONI, *Relatore*.

**DISEGNO DI LEGGE
DEL GOVERNO**

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, con Allegato, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 della Convenzione stessa.

ART. 3.

Ai fini dell'esecuzione della Convenzione di cui ai precedenti articoli, gli articoli 1783, 1784 e 1785 del codice civile sono sostituiti dagli articoli seguenti:

« ART. 1783. — (*Responsabilità per le cose portate in albergo*). — Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- 1) le cose che risultino in possesso del cliente durante la sua permanenza;
- 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

**TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 1784. — (*Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore*). — La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
- 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucri chiuso o sigillato.

ART. 1785. — (*Limiti di responsabilità*). — L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:

- 1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
- 2) a forza maggiore;
- 3) alla natura della cosa.

ART. 1785-bis. — (*Responsabilità per colpa dell'albergatore*). — L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

ART. 1785-ter. — (*Obbligo di denuncia del danno*). — Fuori del caso previsto dall'articolo 1785-bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.

ART. 1785-quater. — (*Nullità*). — Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore.

ART. 1785-quinquies. — (*Limiti di applicazione*). — Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi.